Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 luglio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 175 DEL 16 LUGLIO 1956:

REGIONE SICILIANA

Leggi, decreti legislativi e regolamenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » nel secondo semestre dell'anno 1955.

(3414)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 giugno 1956, n. 658.
Istituzione di una ricompensa al merito civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.

Art. 2.

La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o d'argento o di bronzo.

Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Art. 4.

La ricompensa è concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'art. 7 del regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168.

Per la concessione di tale ricompensa agli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarizzati occorre l'assenso della autorità da cui gli interessati dipendono.

Art. 5.

In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.

Art. 6.

La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro per l'interno viene di norma consegnata in occasione di solenni ricorrenze.

Dell'avvenuto conferimento della ricompensa è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte coi fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1954-55 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 659.
Concessione di un contributo straordinario al comune di Pescia per le onoranze a Carlo Lorenzini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore del comune di Pescia, da destinare al Comitato per le onoranze a Carlo Lorenzini.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante congrua riduzione del fondo iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-1956.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 660.

Devoluzione degli utili della Lotteria di Monza svoltasi il 24 giugno 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della Lotteria di Monza, svoltasi il 24 giugno 1956, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1) Opera assistenza Arcivescovado di Palermo (Scuole popolari) . . 13,28 %

2) Unione nazionale delle famiglie numerose . 4,42 %

3) La Nuova Crociata di Torino . 2,65 %

4 Conservatorio di musica di Santa Cecilia (per il 2° Congresso internazionale dei direttori e docenti dei Conservatori e delle Accademie musicali) 0,88 %

5) Comune di Velletri (per la costruzione di alloggi destinati ai sinistrati di guerra ospitati in edifici demaniali) . 35,40 %

6) Ente Nazionale Assistenza Lavoratori « E.N.A.L. » (per il Circolo ricreativo assistenziale lavoratori dei Ministeri finanziari) 6,20 %

7) Ente Nazionale Assistenza Lavoratori « E.N.A.L. » (per l'Ufficio provinciale di Roma) 6,20 %

8) Cooperativa mutua di assistenza e previdenza addetti vendita generi di monopolio 8,85 %

9) Centri sociali della Pontificia opera di assistenza 8,85 %

10) Unione italiana dei ciechi .. 8,85 %

11) Ente provinciale del turismo di Latina (per l'Associazione pro loco di San Felice Circeo) 4,42 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ZOLI — ANDREOTTI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 61. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956.

Costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 5 maggio 1956-4 maggio 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1952, registro n. 15 Ufficio riscontro poste, foglio n. 12, relativo alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 5 maggio 1952 4 maggio 1956, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione del ripetuto Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 5 maggio 1956 4 maggio 1960;

Viste le designazioni del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Sono chiamati a comporre il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 5 maggio 1956 4 maggio 1960:

prof. ing. Romolo De Caterini, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

prof. ing. Albino Antinori, ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

ing. Ernesto Lensi, capo del servizio telegrafi;

ing. Federico Nicotera, reggente del servizio XI-radio;

prof. ing. Felice Calvanese, direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

prof. Vittorio Gori, direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

prof. ing. Algeri Marino, esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

prof. Enrico Medi, esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

prof. ing. Michele Paris, esperto, docente nella Università di Pisa;

prof. Scipione Trèves, esperto, docente nell'Università di Bologna;

prof. Antonio Carrelli, esperto, docente nell'Università di Napoli.

E' nominato segretario del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni l'ing. Augusto Bigi, ispettore superiore tecnico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1956

GRONCHI

BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1956
Registro n. 21 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 43. — FAGGIANI

(3407)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1956.

Costituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99;

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 20 dicembre 1954;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;

Viste le designazioni all'uopo fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione è costituita come segue:

Sampietro Giovanni: presidente, direttore della Stazione sperimentale di risicoltura;

Piacco Romeo: presidente supplente, aiuto direttore della Stazione sperimentale di risicoltura;

Fois Giorgio: rappresentante effettivo dell'Istituto nazionale del commercio estero;

Ferrari Giuseppe: rappresentante supplente dello stesso Istituto;

Ramponi Anselmo: rappresentante effettivo dell'Ente Nazionale Risi;

Pagani Gianni: rappresentante supplente dello stesso Ente;

Malgara Carlo: rappresentante effettivo della categoria degli industriali;

Amodeo Paolo: rappresentante supplente della stessa categoria;

Madonnini Cipriano: rappresentante effettivo della categoria degli agricoltori;

Valeggiani Pietro: rappresentante supplente della stessa categoria;

Vasconi Mario: rappresentante effettivo della categoria dei commercianti;

Cannavale Domenico: rappresentante supplente della stessa categoria.

Art. 2.

Ai membri di cui al precedente articolo estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposta, per ogni giorno di seduta, la medaglia di presenza statuita dai commi primo e secondo dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, approvato con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2172, e successive modificazioni in relazione all'art. 23 del regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486

Art. 3.

I componenti della Commissione di cui ai precedenti articoli, che rappresentano le categorie degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti durano in carica un anno a decorrere dalla data del presente decreto; tuttavia continuano nelle loro attribuzioni fino a che non siano stati sostituiti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1956

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 4. — COSTA ALBESI

(3408)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1956.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Fiera campionaria internazionale di Bolzano ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della Esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Fiera campionaria internazionale di Bolzano » che avrà luogo a Bolzano dal 15 al 30 settembre 1956, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 9 luglio 1956

Il Ministro: CORTESE

(3387)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Castellammare di Stabia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 27 giugno 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 875, sita nella spiaggia di Castellammare di Stabia, riportata in catasto al foglio n. 8, particella n. 33 del comune di Castellammare di Stabia.

(3349)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex casotto telemetrico « La Favorita » in comune di Venezia.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 93 del 12 dicembre 1955, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex casotto telemetrico « La Favorita » della superficie di mq. 3480 in comune di Venezia.

(3321)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia e alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari:

circolare n. *A*-9, del 1° luglio 1956, concernente la proroga dell'Accordo di pagamenti con la Polonia;

circolare n. *A*-10, del 2 luglio 1956, concernente fornitura di tabacchi nazionali ed esteri a navi battenti bandiera estera;

circolare n. *A*-11, del 3 luglio 1956, concernente le norme relative alle denuncie ed ai benestare all'importazione e alla esportazione di determinate merci e di quelle di valore non superiore a lire italiane 250.000.

(3409)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Padova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6606 in data 6 luglio 1956, l'avv. Gavino Sabadin e il dott. Franco Borsetto, sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Padova.

(3345)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª pubblicazione). Elenco n. 8.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	522065 (usufrutto)	Borrelli Giuseppina fu Giorgio moglie di Vetrella Biagio di Cesare, dom. a Casabba (Napoli), vincolata per dote con usufrutto a Palumbo Angelina di Pietro, vedova Borrelli	1.400 —
P. Ric. R. 5 % S. 22	20815	Simonelli Felice fu Vincenzo, dom. in Gioi Cilento (Salerno), ipotecato per cauzione	2.500 —
Cons. 3,50 % (1906)	702092	Confraternita del Sangue di Cristo amministrata dalla Congregazione di Carità di Mazara del Vallo (Trapani) .	3,50
Id.	729726	Fidecommisseria Francesco Oliveri aggregata alla Congregazione di Carità di Mazara del Vallo (Trapani) . .	87,50
Cons. 4,50 %	55313	Eredità di Francesco Oliveri in Mazara del Vallo (Trapani), amministrata dalla locale Congregazione di Carità .	306 —
Rendita 5 % (1935)	97065	Congregazione di carità di Mazara del Vallo (Trapani) . .	115 —
Id.	97066	Opera Pia Sacerdote Vito Ragusa, amministrata dalla Congregazione di carità di Mazara del Vallo (Trapani) . .	65 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(1063) Roma, addì 6 marzo 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1956

1 dollaro USA	624,85
1 dollaro Can.	635,875
1 Fr. Sv. lib.	145,809
1 Kr. Dan.	90,285
1 Kr. Norv.	87,31
1 Kr. Sv.	121,10
1 Fol.	164,125
1 Fr. bel.	12,559
100 Fr. Fr.	178,075
1 Fr. Sv. acc.	143,275
1 Lst.	1746,062
1 Marco ger.	149,495

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto	» 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare (rettifiche)

Decreto Presidenziale 8 *maggio* 1956
registrato alla Corte dei conti il 12 *giugno* 1956
registro n. 25 *Esercito, foglio n.* 285

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato

Decreto 25 agosto 1953 (505) (Bollettino ufficiale 1953, disp. 38, pagina 3172).

Bavoso Cosimo di Angelo e di Manchera Francesca, da Mondragone (Caserta), classe 1911, fante 104° battaglione mitraglieri di C. A. Rettifica: Bavosa Cosmo di Angelo e di Mancone Maria Francesca, da Mondragone (Caserta), classe 1911, ecc.

Regio decreto 29 maggio 1941 (Bollettino ufficiale 1941, dispensa 88, pag. 6148.

Basciami Duilio di Secondino e di Rocco Maria, da San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila), sottotenente 2° reggimento « Frecce Nere ». Il cognome viene così rettificato: Basciani, la classe di leva è: 1906, ecc.

Decreto 16 ottobre 1954 (567) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 46, pag. 4095).

Bernardini Fernando di Bernardini Bernardina, da Roma, classe 1917, caporal maggiore, 157° reggimento fanteria « Cirene ». Rettifica: Colombi Fernando di Enrico e di Bernardini Bernardina, da Roma, classe 1917, ecc.

Decreto 29 novembre 1954 (601) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 6, pag. 728).

Berardi Walter di Alberto, da L'Aquila, classe 1916, maggiore s.p.e. Comando divisione alpina « Cuneense ». La classe di leva viene così rettificata: 1910.

Decreto 26 novembre 1954 (602) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 44, pag. 3865).

Boschetti Giovanni di Elfide, da Annico (Cremona), classe 1922, fante 34° fanteria « Livorno ». Rettifica: Boschetti Giovanni Luigi di Alcide e di Gatti Assunta, da Annicco (Cremona), classe 1922.

Regio decreto 14 novembre 1941 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 17, pag. 1080).

Catalfabo Salvatore di Giovanni e di Agnello Rosa, da Cefalù (Palermo), sottotenente II battaglione CC. Il decreto 12 ottobre 1953 (573) (Bollettino ufficiale 1953, disp. 49, pag. 3890, con il quale veniva revocata la concessione della croce al valor militare « sul campo » al sunnominato è annullato.

Decreto 29 novembre 1954 (585) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 2, pag. 205).

Candelotti Alfredo fu Ferdinando e di Grazia Maurizi, da Roma, classe 1916, patriota. La classe viene così rettificata: 1913.

Decreto 30 agosto 1952 (450) (Bollettino ufficiale 1952, dispensa 44, pag. 4424).

Cepraro Vincenzo fu Bernardo e di Barusso Antonia, da Latisana (Udine), classe 1918, granatiere, 10° granatieri di « Savoia ». Rettifica: Cepparo Vincenzo di Bernardo e di Barusso Antonia, ecc.

Regio decreto 24 gennaio 1938, (Bollettino ufficiale 1938, dispensa 39, pag. 3823).

Collinelli Nello di Giovanni, da Bagno di Romagna (Forlì) camicia nera 82° battaglione CC. NN. Rettifica: Colinelli Nello di Giovanni e di Bartoloni Assunta, classe 1913, da Bagno di Romagna.

Decreto 29 novembre 1954 (585) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 2, pag. 206).

Costarelli Ester di Giuseppe e di Maria Roberti, da Messina, classe 1908, patriota. La paternità e la data di nascita sono così rettificati: di fu Riccardo, nata il 29 febbraio 1903.

Decreto 3 giugno 1949 (276) (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 15, pag. 2476).

Costanzo Giuseppe di Aurelio e di Orapallo Maria, da Moiano (Benevento), classe 1910, tenente complemento, 81° fanteria. Rettifica: Costanzo Giuseppe di Aurelio e di Millelire Carmen, da Roma, classe 1910, ecc.

Decreto 29 novembre 1954 (587) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 6, pag. 745).

D'Ascenzi Alessio di Valerio, classe 1915, sottotenente fanteria complemento, XX battaglione coloniale. Rettifica: D'Ascenzi Aloisio fu Valerio e fu Tomassetti Agnese, da Longano Sabino (Orvieto), classe 1915, ecc.

Decreto 16 ottobre 1954 (577) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 49).

Dall'Osta Antonio di Dall'Osta Elisabetta, da Padola (Belluno) classe 1914, alpino, battaglione alpini « Uork Amba ». Rettifica: Dell'Osta Passetto Antonio di dell'Osta Passetto Elisabetta, da Comelico Superiore (Belluno) classe 1914, ecc.

Regio decreto 18 luglio 1920 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 61, pag. 3365).

De Benedetti Emilio, da Salzano (Frazione Robegnano) Venezia, soldato 1130ª compagnia mitragliatrici n. 20125 di matricola. Rettifica: De Benetti Emilio di Luigi e di Simionato Alba, da Salzano (Venezia), classe 1899, ecc.

Regio decreto 14 settembre 1939 (Bollettino ufficiale 1940, dispensa 13, pag. 1393).

De Agostinis Michele di Giuseppe e di Filomena Gratton, da Cervignano del Friuli (Udine), tenente 2° reggimento fanteria carrista. Rettifica: D'Agostinis Michele di Giuseppe e di Filomena Gratton, classe 1908. Inoltre la data del fatto d'arme viene così rettificata: 9-11 marzo 1937.

Decreto 27 dicembre 1953 (535) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 8, pag. 490).

De Nobile Alessandro di Giovanni, da Apuania, classe 1894, maggiore complemento, 76° fanteria « Napoli ». Rettifica: De Nobili Alessandro di Giovanni Battista, da Carrara, classe 1894, ecc.

Decreto luogotenenziale 25 settembre 1945 (94) (Bollettino ufficiale 1945, disp. 28, pag. 2742).

Di Chello Angelo fu Raffaele e di Maria Lucia di Chello, da Gioia Sannitico (Benevento), sergente 22° reggimento (Cremona) 1° battaglione. Rettifica: Di Chello Giovanni e di Di Chello Lucia, da Gioia Sannitica (Caserta) D. M. Benevento, classe 1915, caporal maggiore, ecc.

Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946 (128) (Bollettino ufficiale 1946, disp. 5, pag. 1905).

Degli Innocenti Maggino di Gino e di Angiolini Elisa, da Fucecchio (Firenze), fante, 83° fanteria, 2ª brigata « Garibaldi ». Rettifica: Innocenti Maggino di Gino e di Angelucci Elisa, nato a Vinci (Firenze), il giorno 8 marzo 1921, ecc.

Decreto 20 marzo 1950 (294) (Bollettino ufficiale 1950, dispensa 2, pag. 1342).

Di Metri Secondo di Ermelindo, da Fratta Polesine (Rovigo), classe 1920, artigliere, 204° artifante. Rettifica: De Metri Secondo di Ermenegildo e di Ghirardello Emilia, da Fratta Polesine (Rovigo), ecc.

Regio decreto 2 ottobre 1942 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 125, pag. 10254).

Di Stefano Bartolomeo di Marco e di Petillo Florinda, da Cicciono (Napoli), caporale 32° reggimento fanteria. Rettifica: De Stefano Bartolomeo di Marco e di Petillo Florinda, classe 1921, da Cicciano (Napoli). Inoltre la motivazione della con-

cessione della medaglia d'argento al valor militare viene così rettificata « Durante il contrastato forzamento di un corso d'acqua, primo fra i primi, sotto il fuoco micidiale, si slanciava con eroico entusiasmo sulla riva del fiume per tentare con i compagni, trascinati dal suo esempio, il lancio di una passerella. Colpito da scheggia nemica di bomba agli occhi, gridava di non desistere dall'impresa. Bell'esempio di eroico comportamento ». Forzamento del Calamas Philiates-Farfani (fronte greco), 5 novembre 1940.

Decreto luogotenenziale 25 settembre 1945 (94) (Bollettino ufficiale 1945, disp. 28, pag. 2743).

Dreoni Dino di Guido e di Modi Ida, da Borgo San Lorenzo (Firenze), fante 68° fanteria « Friuli » 1° battaglione. Rettifica: Dreoni Dino di Emilio e di Modi Ida, da Borgo San Lorenzo (Firenze), classe 1907, ecc.

Regio decreto 10 febbraio 1944 (2) (Bollettino ufficiale 1945, disp. 1, pag. 22).

Forlani Ugo di Angelo, da Gorizia, bersagliere volontario LI battaglione. Rettifica: Furlani Ugo di Angelo e di Peternel Maria, da Gorizia, classe 1925, ecc.

Decreto 5 agosto 1951 (413) (Bollettino ufficiale 1951, disp. 31, pag. 4574).

Fois Danilo fu Pietro e fu Domi Clelia, da Pistoia, classe 1916, sottotenente fanteria complemento, 2° fanteria « Re ». Rettifica Fois Danilo di Michele e di Dani Clelia, da Pistoia, ecc.

Decreto 2 novembre 1952 (470) (Bollettino ufficiale 1953, disp. 2, pag. 217).

Furcas Egisto di Daniele, da Foligno (Perugia), classe 1910, sottotenente fanteria complemento, 210° fanteria « Bisagno ». Rettifica: Furcas Edigio di Daniele, da Escalaplano (Nuoro), classe 1910, ecc.

Decreto Capo provvisorio, 9 dicembre 1947 (198) (Bollettino ufficiale 1948, disp. 2, pag. 173).

Galvaligi Enrico fu Paolo e di Fidanza Diomira, da Solbiate Arno (Varese), classe 1920, sottotenente complemento carabinieri, legione CC. di Trieste. Il decreto 12 ottobre 1953 (573) (Bollettino ufficiale 1953, disp. 49, pag. 3898, con il quale veniva revocata la concessione della medaglia d'argento al V. M. conferita al sunnominato è annullato.

Determinazione Ministeriale 8 gennaio 1953 (Bollettino ufficiale 1953, disp. 8, pag. 826).

Giacometti Cesare di Luigi e fu Cestaro Emilia, da Campiglia dei Berici (Vicenza), classe 1914, artigliere 132° artiglieria « Ariete ». La data del fatto d'arme è così rettificata: 8 gennaio 1942.

Decreto 16 ottobre 1954 (580) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 56).

Giancaterina Giuseppe fu Sabatino da Torricella Peligna (Chieti), classe 1902, patriota gruppo patrioti « Maiella » (*alla memoria*). La classe di leva è così rettificata: 1922; il cognome è Giancaterino.

Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946 (128) (Bollettino ufficiale 1946, disp. 15, pag. 1892).

Giovannini Clelio di Basilio e di Marina Marianna, distretto Ivrea, alpino, 4° alpini, battaglione « Ivrea » I brigata « Garibaldi ». Rettifica Giovannini Clelio di Paolo e di Marina Marianna, da Palazzo Canavese (Torino), D. M. Ivrea, classe 1919.

Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946 (128) (Bollettino ufficiale 1946, disp. 15, pag. 1870).

Grispan Armando di Domenico e di Carmignani Rosa, da Rosazzo di Monzano (Gorizia), caporale 19a compagnia teleradio « Venezia » 2° battaglione genio. Rettifica Grispan Armando di Domenico e di Carmignan Rosa, da Portogruaro (Udine), classe 1923, ecc.

Decreto 29 novembre 1954 (601) (Bollettino ufficiale 1955, disp. 6, pag. 726).

Guaraldi Agostino fu Umberto e fu Pecorari Lucia, da Cosumaro di Cento (Ferrara), classe 1919, maggiore 2° alpini, battaglione « Dronero ». Rettifica. La medaglia d'argento al valor militare conferita per il fatto d'arme: « Fronte Russo 17-27 gennaio 1943 » deve intendersi (*alla memoria* e non a vivente).

Regio decreto 29 novembre 1951 (Bollettino ufficiale 1942, disp. 17, pag. 1156).

Lucchetti Lessandro di Francesco e di Enrichetta Maresca, da Napoli, camicia nera 141° battaglione CC. NN. Rettifica: Luchetti Alessandro di Francesco e di Enrichetta Maresca, da Napoli, classe 1911, ecc.

Decreto 16 ottobre 1954 (560) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 31).

Nardo Silvio di Cesare e di Stattin Emilia, da Monte Grosso (Terni), classe 1923, soldato, 50° autoraggruppamento (*alla memoria*). La località di nascita viene così rettificata: Montegrotto Terme (Padova).

Decreto 13 ottobre 1946 (165) (Bollettino ufficiale 1946, dispensa 32, pag. 3624).

Orlandi Giulio di Francesco e di Riopesi Galiope, da Corchiano (Viterbo), sergente maggiore 62° fanteria motorizzato. Rettifica: Orlandi Giglio di Francesco e di Ridolfi Calliope, classe 1919, ecc.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1944 (17) (Bollettino ufficiale 1945, disp. 4, pag. 294).

Pastacaldi Silvato di Igino, classe 1915, tenente fanteria complemento divisione « Garibaldi » (*alla memoria*). Rettifica: Pastacaldi Silvano di Cino e di Cecchi Pandolfini Elide, classe 1915, ecc.

Decreto 29 novembre 1954 (601) (Bollettino ufficiale 1955, disp. 6, pag. 733).

Paccagnini Achille di Felice e di Senesi Adele, da Fiesole (Firenze), classe 1913, capitano genio s.p.e., 156° artieri della divisione « Vicenza ». Rettifica: la medaglia di bronzo al valor militare conferita per il fatto d'arme: fronte russo, ottobre 1942-febbraio 1943, deve intendersi (*alla memoria*) e non a vivente.

Decreto 8 settembre 1950 (328) (Bollettino ufficiale 1950, disp. 24, pag. 3617).

Padula Antonio di Antonio e di Cuzarella Caterina, classe 1911, fante 82° fanteria « Torino ». La maternità e la località di nascita sono così rettificate: Coccurelli Caterina, da Fondi (Latina).

Decreto 27 maggio 1952 (465) (Bollettino ufficiale 1952, dispensa 30, pag. 3359).

Piccinini Mario di Vittorio e fu Lizzi Amedea, da Ferrara, classe 1919, fante 27° fanteria. Rettifica: Peccenini Mario di Vittorio e di Rizzi Amedea, da Ferrara, classe 1919, ecc.

Decreto 16 ottobre 1954 (567) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 46, pag. 4100).

Piardi Debormida di Giacomo e di Bregoli Bartolina, da Pezzase (Brescia). Distretto Torino, classe 1915, camicia nera, gruppo battaglioni camicie nere « Valle Scrivia », V battaglione. Rettifica: Piardi De Bormida Pietro di Giacomo e di Bregoli Bartolina, da Pezzase (Brescia), classe 1915, ecc.

Decreto 2 marzo 1954 (545) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 1351).

Bassanello Rino fu Angelo e di Furlan Domenica, da Belluno, classe 1921, artigliere, 3° artiglieria alpina « Tridentina ». La divisione viene così rettificata: « Julia ».

Decreto 10 febbraio 1953 (492) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 15, pag. 1576).

Decreto 15 gennaio 1955 (468) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 10, pag. 1259).

Raimondo Pietro di Giovanni e di Bonavero Savina da Rubiana (Torino), classe 1921, soldato 5° artiglieria « Superga » (*alla memoria*). Rettifica: Raimondo Paolo Lorenzo di Giovanni e di Bonavero Sabina, artigliere 5° artiglieria « Superga », eccetera.

Decreto luogotenenziale 23 aprile 1945 (62) (Bollettino ufficiale 1945, disp. 17, pag. 1600).

Raimondo Paolo di Giovanni e di Bonavero Savina, da Rubiana (Torino), artigliere, 5° reggimento artiglieria « Superga » (*alla memoria*). Rettifica: Raimondo Paolo Lorenzo di Giovanni e di Bonavero Sabina, da Rubiana (Torino), classe 1921, ecc. Inoltre la concessione della croce al valor militare (*alla memoria*), conferita al suddetto militare per il fatto d'arme « Kairoman (Tunisia), 22 dicembre 1942 » è annullata perchè per lo stesso fatto d'arme ha già ottenuto la medaglia di bronzo al valor militare (*alla memoria*), decreto 10 febbraio 1953 (492) (Bollettino ufficiale 1953, disp. 15, pag. 1576).

Decreto 16 ottobre 1954 (580) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 58).

Ricci Vincenzo di Carmine e di Peluso Filomena, da San Giorgio del Sannio (Benevento), classe 1915, caporal maggiore 32° fanteria « Siena ». La paternità ed il luogo di nascita vengono così rettificati: di Domenico Carmine, luogo di nascita è: Calvi San Nazzaro (Benevento).

(3290)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Busto Arsizio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Busto Arsizio, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello di Milano nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'Albo dei medici chirurgi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti.

1) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (tassa di bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire a dimostrazione della loro capacità e attitudine al servizio di medico carcerario.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo tre.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1956
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 291. — FLAMMIA

(3411)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a cattedre nei Conservatori di musica Proroga del termine e norme aggiunte

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1956, registro n. 29, foglio n. 297 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 24 maggio 1956, decreto con il quale sono stati indetti concorsi a cattedre nei Conservatori di musica;

Considerato che molti possibili concorrenti hanno presentato i loro titoli per il conferimento degli incarichi di insegnamento ed è opportuno pertanto prorogare il termine di presentazione dei titoli stessi e delle relative domande per dar modo ad essi di completare ed inviare l'intera loro documentazione;

Veduto il parere, accluso in copia, del Consiglio di Stato Sezione I, in data 6 marzo 1956, relativo ai criteri di applicazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione delle domande e dei titoli per la partecipazione ai concorsi a cattedre nei Conservatori di musica indetti col decreto Ministeriale 15 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 24 maggio 1956, è prorogato al 16 agosto 1956.

Art. 2.

Per l'applicazione del beneficio della riserva di posti a favore di supplenti e incaricati nei Conservatori di musica, di cui all'art. 2 del bando di concorso sarà preso in considerazione solo il servizio prestato per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente anteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, anteriore, cioè, alla data del 2 ottobre 1947 - qualunque sia la materia insegnata nei predetti Conservatori.

Ai fini della valutazione di merito è valido il servizio prestato in qualunque periodo.

Art. 3.

Ferma rimanendo l'esclusione di manoscritti e dattiloscritti, è ammessa la presentazione di lavori riprodotti coi sistemi litografico o cianografico, purchè ne sia comprovato il deposito presso la Società italiana autori ed editori ed essi siano pubblicati da una casa editrice iscritta sia ad una Camera di commercio che alla Società sopramenzionata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1956

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1956
Registro n. 39, *foglio n.* 21

(3380)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi a sei posti di operaio specializzato (1ª categoria) e ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 166, che stabilisce la tabella organica degli operai permanenti addetti all'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti due concorsi per esami nel ruolo degli operai permanenti dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze:

1) concorso a sei posti di operaio specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze, così ripartiti:

un posto di elettricista-ascensorista;
un posto di elettricista-telefonista;
un posto di elettricista;
un posto di meccanico con patente di 3° grado per guida automobili;
un posto di fabbro;
un posto di idraulico;

2) concorso ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze, qualificazione muratore.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare superiore (V elementare).

Art. 3.

Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I suddetti limiti di età sono elevati

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore per i combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

D) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

E) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

F) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli transitori.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e personale Ufficio concorsi redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto per i concorsi ai quali hanno chiesto di partecipare, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Qualora un candidato intenda partecipare a tutti e due i concorsi di cui all'art. 1, dovrà produrre distinte domande.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi ovvero da una Intendenza di finanza.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è stabilito per i coniugati alla lettera *A*) del precedente art. 3.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei due concorsi contemplati nel presente decreto;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti per i concorsi dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dall'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Gli aspiranti ai concorsi dovranno essere sottoposti, prima di essere ammessi a sostenere la prova di esame, a visita medica da parte della Commissione prevista dall'art. 20 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 al fine di accertare l'idoneità fisica e l'attitudine di essi in relazione al lavoro o servizio da prestare;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione alle liste di leva, in bollo da L. 100; rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il personale statale di ruolo e quello già inquadrato nei ruoli transitori prima della scadenza del termine di cui all'art. 4, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, in data non anteriore al bando, con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso, essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici (precedenza o preferenza nelle nomine e elevazione dei limiti massimi di età)

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle

forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, *terzo comma, della legge* 10 *marzo* 1955, *n.* 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente *legalizzato dal prefetto*, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno *documentare la loro qualifica presentando* un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 *del decreto* del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la *residenza nel territorio dello* Stato, *dal* Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo Stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglie numerose dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), *rilasciato* in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti *che siano dipendenti non di ruolo dovranno* inoltre produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici, composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno stabilite con successivi decreti Ministeriali.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove pratiche ed orali, si osserveranno le norme del capitolo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame per ciascun concorso comprenderà una prova pratica ed una orale di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove pratiche dei concorsi si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivi decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove pratiche che quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove pratiche e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 11.

Alla prova pratica dei concorsi per operai permanenti saranno ammessi i candidati ai quali dalla competente Commissione sia stata riconosciuta nella visita medica l'idoneità fisica e l'attitudine in relazione al lavoro o servizio da prestare.

Nella prova anzidetta l'idoneità o meno dei candidati sarà stabilita ai termini dell'art. 21 del regio decreto 21 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Art. 12.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreti Ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva il Ministro, sentite le rispettive Commissioni esaminatrici.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 14.

Ai vincitori dei concorsi a posti di operai permanenti compete la retribuzione prevista dall'art. 15 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e dell'art. 21 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

I vincitori dei concorsi i quali provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 206.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1956

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1956
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 101. — BENNATI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova pratica

La prova pratica consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere la necessaria conoscenza ed abilità nel mestiere prescelto.

Prova orale

La prova orale consisterà in un esame di cultura generale e specifica come di seguito indicato:

A) *Cultura generale*:

Nozioni di aritmetica Le quattro operazioni sui numeri interi e decimali - Le frazioni Sistema metrico decimale Riduzioni fra unità di misura - Calcoli elementari - Cenni sulle proporzioni.

Nozioni di geometria Le figure piane poligonali Il cerchio Calcoli dei perimetri e delle aree delle figure piane poligonali I solidi geometrici più comuni Caratteristiche e proprietà Calcoli delle superfici e dei volumi Unità di misura dei volumi.

Nozioni generali di meccanica elementare Del calore Della elettricità.

Proprietà caratteristiche dei materiali utilizzati dall'industria Materiali metallici e leghe Legnami Materie plastiche Tessuti Gomma Vetro Combustibili Lubrificanti.

B) *Cultura specifica*. (Gli argomenti indicati devono essere trattati con riferimento al particolare mestiere del candidato).

1) Caratteristiche, proprietà, uso e cenni sulla produzione delle materie prime e materiali comunemente usati nelle lavorazioni Denominazione, forme e dimensioni commerciali.

2) Caratteristiche costruttive, nomenclatura e modo d'impiego degli attrezzi per le lavorazioni a mano dei materiali Banchi, piani e posti di lavoro Tecnologia del mestiere Metodi di lavorazione.

3) Attrezzi ed apparecchi di misura, controllo, verifica, tracciatura occorrenti nelle lavorazioni inerenti al mestiere.

4) Apparecchi meccanici, ad aria compressa, elettrici, ecc., ausiliari delle lavorazioni.

5) Tipi e caratteristiche delle macchine fisse e portatili usate nelle operazioni più comuni.

6) Impianti accessori vari, macchine di sollevamento, ecc. necessari in un riparto completo di lavorazione.

7) Descrizione del procedimento di una operazione fra le normali inerenti al mestiere.

8) Nozioni di disegno Lettura dei disegni costruttivi.

9) Nozioni di igiene del lavoro.

10) Norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e sui soccorsi d'urgenza.

(3350)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a ventisei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 gennaio 1956, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a ventisei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri (registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1956, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 301);

Visto il decreto Ministeriale in data 3 aprile 1956, con il quale è modificato il primo capoverso dell'art. 3 del precitato decreto Ministeriale 12 gennaio 1956 (registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1956, registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 244);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a ventisei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri

Presidente:
Ten. gen. G.A.r.i. s.p.e. Tolino Umberto.

Membri:
Col. G.A.r.i. s.p.e. Ibba Tullio;
Col. G.A.r.i. s.p.e. Ilari Arturo;
Col. G.A.r.i. s.p.e. La Monaca Umberto;
Col. G.A.r.i. s.p.e. De Cristofaro Ippolito;
Col. G.A.r.i. s.p.e. Schepisi Giuseppe;
Col. G.A.r.i. s.p.e. Noto Pietro;
Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Laguilhermie Ermanno;
Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Scotti Marcello;
Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Baldi Tito;
Ten. col. G.A.r.i. s.p.e. Fea Giorgio;
Magg. G.A.r.i. s.p.e. Marangoni Carlo;
Magg. G.A.r.i. s.p.e. Montalto Martino;
Cap. G.A.r.i. s.p.e. Cianetti Elvio.

Segretario senza voto:
Capit. G.A.r.a.t. s.p.e. Riolfo Aldo.

A ciascuno dei membri della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1956

p. *il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1956
Registro n. 29 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 312. — RAPISARDA

(3378)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso pubblico a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630, registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1956, registro n. 7, foglio n. 93 bilancio Trasporti, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso d'istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41.1.245, in data 9 giugno 1956;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista citato nelle premesse, in relazione al punto 7 del relativo avviso-programma, sono nominate le seguenti Commissioni esaminatrici compartimentali:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Ferrero ing. Tomaso, ispettore capo, Sezione di Torino.

Membri:
Colla ing. Ezio, ispettore di 1ª classe, Sezione di Torino;
Chiolero Mariano, capo deposito principale, Sezione di Torino.

Segretario:
Spinolo rag. Mario, segretario principale, U.P.C. di Torino.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Pradella ing. Bruno, ispettore capo, Servizio trazione.

Membri:
Maffi ing. Fabio, allievo ispettore, Sezione di Genova;
Marini Paolo, capo deposito di 1ª classe, Sezione di Genova.

Segretario
Cangelosi Giuseppe, segretario principale, U.P.C. di Genova.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Taglioni ing. Renato, ispettore capo, Sezione di Milano.

Membri:
Bordonaro ing. Giuseppe, ispettore di 2ª classe, Sezione di Milano;
Cervini Marco, capo deposito di 1ª classe, Sezione di Milano.

Segretario:
Zavattaro rag. Aldo, segretario capo, U.P.C. di Milano.

UFFICI DI VERONA

Presidente:
Castellani ing. Quirico, ispettore principale, Sezione di Verona.

Membri:
Primo ing. Arturo, ispettore di 1ª classe, Sezione di Verona;
Montanari Antonio, capo deposito principale, Sezione di Verona.

Segretario:
Faella Raffaele, segretario principale, Sezione di Verona.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:
Tosolini ing. Luciano, ispettore capo, Sezione di Venezia.

Membri:
Grandinetti ing. Maurizio, ispettore di 2ª classe, Sezione di Venezia;
Dogali Primo, capo deposito di 1ª classe, Sezione di Venezia.

Segretario:
Nodari Attilio, segretario capo, U.P.C. di Venezia.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:
Miriani ing. Egone, ispettore principale, Sezione di Trieste.

Membri:
Gubana ing. Michele, ispettore di 1ª classe, Sezione di Trieste;
Olivieri Giuseppe, capo deposito di 2ª classe, Sezione di Trieste.

Segretario:
Massaini dott. Fulvio, segretario principale, U.P.C. di Trieste.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Conti ing. Alberto, ispettore capo, Sezione di Bologna.

Membri:
Pettinato ing. Giuseppe, ispettore di 2ª classe, Sezione di Bologna;
Catanzariti Pasquale, capo deposito sup., Sezione di Bologna.

Segretario:
Zorzin geom. Primo, segretario capo, U.P.C. di Bologna.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Mochi ing. Ardelio, ispettore capo, Sezione di Firenze.

Membri:
Mariani ing. Roberto, allievo ispettore, Sezione di Firenze;
Susini Athos, capo deposito di 1ª classe, Sezione di Firenze.

Segretario:
Rabizzi Giuseppe, segretario capo, U.P.C. di Firenze.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
Buzzi ing. Giovanni, ispettore principale, Off. Foligno.

Membri:
Rattazzi ing. Evandro, ispettore di 1ª classe, Sezione di Ancona;
Iustini Giampietro, capo deposito di 2ª classe, Sezione di Ancona.

Segretario:
Marinelli Manlio, segretario principale, U.P.C. di Ancona.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
Filippi ing. Giuseppe, ispettore capo, Sezione di Roma.

Membri:
Costa ing. Giorgio, ispettore di 1ª classe, Sezione di Roma;
Fiordiponti Nemmo, capo deposito di 1ª classe, Sezione di Roma.

Segretario:
Porreca rag. Potito, segretario capo, U.P.C. di Roma.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:
Quartaroli ing. Berardo, ispettore capo, Sezione di Napoli.

Membri:
Mattias ing. Saverio, allievo ispettore, Sezione di Napoli;
Gallotta Fausto, capo deposito di 1ª classe, Sezione di Napoli.

Segretario:
Falivene dott. Ubaldo, segretario principale, U.P.C. di Napoli.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Adamo ing. Giuseppe, ispettore principale, Sezione di Bari.

Membri:
Sinisi ing. Francesco, ispettore di 1ª classe, Sezione di Bari;
Fasano Michele, capo deposito di 2ª classe, Sezione di Bari.

Segretario:
Breazzano Ettore, segretario capo, U.P.C. di Bari.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:
Lo Sardo ing. Francesco, ispettore capo, Sezione di Reggio Calabria.

Membri:
D'Alessandro ing. Giuseppe, ispettore di 2ª classe, Sezione di Reggio Calabria;
Morabito Domenico, capo deposito di 2ª classe, Sezione di Reggio Calabria.

Segretario:
Geria Antonio, segretario principale, U.P.C. di Reggio Calabria.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:

Aronica ing. Calogero, ispettore capo, Sezione di Palermo.

Membri:

Criscione ing. Giuseppe, ispettore di 1ª classe, Sezione di Palermo;

Baccarella Ernesto, capo deposito principale, Sezione di Palermo.

Segretario

Pirrone dott. Francesco, segretario principale, U.P.C. di Palermo

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:

Manunza ing. Filippo, ispettore capo, Sezione di Cagliari.

Membri

Sanna ing. Carlo, ispettore principale, Sezione di Cagliari;

Luongo Egidio, capo deposito principale, Sezione di Cagliari.

Segretario:

Marini Andrea, segretario capo, Sezione di Cagliari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1956
Registro n. 10 *bilancio Trasporti, foglio n.* 58. — BARNABA

(3379)

PREFETTURA DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 9321 in data 20 febbraio 1956, col quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Collegio competente e dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Cotugno dott. Emanuele, vice prefetto vicario.

Componenti:

Lanna dott. Pietro, medico provinciale;
Tesauro prof. Giuseppe, docente in ostetricia;
Iodice dott. Lanfranco, specialista in ostetricia;
Mattioli Amelia, ostetrica condotta.

Segretario:

Orabona dott. Paolo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso la prefettura di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Caserta, addì 21 giugno 1956

Il prefetto: TINO

(3235)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 8028 in data 30 dicembre 1953, con il quale venne indetto il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino:

N.	Nome		Punti
1.	Torrione Anna	punti	58,74
2.	Gelmi Luigia	»	58,66
3.	Nebiolo Aurelia	»	58,52
4.	Graneris Adriana	»	58,14
5.	Musso Enrichetta	»	57,89
6.	Marengo Caterina	»	57,88
7.	Galifi Margherita	»	57,67
8.	Milono Evelina	»	57,57
9.	Morra Giuditta	»	56,88
10.	Bruno Cristina	»	56,37
11.	Bencara-Ronco Laura	»	56,01
12.	Debernardi Venon Francesca	»	55,55
13.	Martini Maria	»	55,49
14.	Forno Luigia	»	55,18
15.	Jacobone Laura	»	55,07
16.	Braida Mercedes	»	54,76
17.	Rosso Venanzia	»	54,70
18.	Mosso Margherita	»	54,42
19.	Luccio Giuseppina	»	54,18
20.	Caffaro Rorè Libera	»	53,94
21.	Guglielmino Maria	»	53,85
22.	Crespi Giuseppina	»	53,80
23.	Violino Angela	»	53,73
24.	Enria Giuseppina	»	53,69
25.	Viglianco Rita	»	53,46
26.	Pavanini Edmea	»	53,36
27.	Rasetto Angela	»	53,33
28.	Bertone Elisa	»	53,13
29.	Leoni Carolina	»	52,96
30.	Cerminara Maria Teresa	»	52,88
31.	Cravero Rosa	»	52,84
32.	Omodeo Zorini Carolina	»	52,65
33.	Grimandi Ines	»	52,28
34.	Stefanini Nara	»	51,87
35.	Ossola Eugenia	»	51,78
36.	Minghirillo Teresa	»	51,77
37.	Corrado Annetta	»	51,57
38.	Allois Eugenia, nata il 27 settembre 1916	»	51,56
39.	Gelsomino Giustina, nata il 25 gennaio 1919	»	51,56
40.	Sappino Maria	»	51,51
41.	Marchisio Margherita	»	51,38
42.	Parodi Lorenzina	»	51,31
43.	Marchetto Adriana	»	51,29
44.	Sacchero Rosa	»	51,05
45.	Rosenga Piera	»	51 —
46.	Merlo Maria	»	50,78
47.	Quirico Emma	»	50,68
48.	Cane Elsa	»	50,56
49.	Turregota Maria, coniugata con un figlio	»	50,42
50.	Denegri Maria Battistina	»	50,42
51.	Remogna Domenica	»	50,39
52.	Mussa Clara	»	50,34
53.	Carra Vittoria	»	50,29
54.	Sasso Maria	»	50,15
55.	Montarolo Giuseppina	»	50,12
56.	Teppa Anna	»	50,03
57.	Tibaldi Giulia	»	50 —
58.	Seghetti Azurem	»	49,88
59.	Galmozzi Dina	»	49,81
60.	Brosio Benilde	»	49,73
61.	Vittore Piera	»	49,60
62.	Ferrero Francesca	»	49,57
63.	Allegri Luisella	»	49,54

N.	Nome		Punti
64.	Mussano Giovanna	punti	49,38
65.	Cuccolo Vera	»	49,35
66.	Pascal Secondina	»	49,26
67.	Giaccone Anna	»	49,18
68.	Nittardi Giovanna, nata il 15 maggio 1927	»	49,11
69.	Silvestro Sandra, nata il 18 marzo 1930	»	49,11
70.	Mussetti Daria	»	49,07
71.	Novo Luigia	»	49,01
72.	Mariottini Martena, figlia di invalido di guerra	»	49 —
73.	Mezzo Aida	»	49 —
74.	Parola Vincenza	»	48,95
75.	Parola Margherita	»	48.57
76.	Scotti Anna	»	48,49
77.	Crocca Giuseppina	»	48,42
78.	Bera Irene	»	48,40
79.	Peretto Adelaide	»	48,38
80.	Canestrini Adele	»	48,36
81.	Curti Teresa	»	48,12
82.	Conte Giovanna	»	48,08
83.	Rabbia Giovanna	»	48,06
84.	Botta Anna Maria	»	48 —
85.	Consolandi Maria	»	47,97
86.	Cugini Oliva	»	47,90
87.	Merlo Irene	»	47,88
88.	Negro Teresa	»	47,78
89.	Pancotto Maria	»	47,74
90.	Barosso Rosa	»	47,69
91.	Perini Elena	»	47,66
92.	Ponzetti Teresa	»	47,55
93.	Franza Maria	»	47,35
94.	Saracco Orsola	»	47,29
95.	Del Corso Teresa Maria	»	47,15
96.	Guastavigna Lucrezia		47,06
97.	Mattioni Marcella	»	46.99
98.	Graglia Teresa	»	46,85
99.	Macciò Neveltilde	»	46,59
100.	Rineri Teresa	»	46,54
101.	Priora Elda	»	46,35
102.	Cervi Marsilia	»	46.34
103.	Perrero Giovanna	»	46,32
104.	Burchi Aida	»	46,31
105.	Prasso Maria	»	46,13
106.	Bosco Maria Piera	»	46,09
107.	Rustichelli Emilia	»	46 —
108.	Busso Anna	»	45,98
109.	Pichetto Giuseppina	»	45,95
110.	Zaretto Maria, coniugata con un figlio	»	45,72
111.	Romani Fernanda, coniugata	«	45,72
112.	Quartiani Maria	»	45,61
113.	Bragadini Liliana	»	45,46
114.	Pastura Ernestina	»	45,43
115.	Bertola Mafalda	»	45,15
116.	Sarasso Carla	»	45,14
117.	Vigna Giustina	»	45,13
118.	Guglielmetto Mugion Anna	»	44,72
119.	Carra Teresa	»	44,71
120.	Peroglio Domenica	»	44,42
121.	Eusebio Teresa	»	44,20
122.	Dardana Angela	»	44,10
123.	Lomagno Anna	»	44,05
124.	Garetto Liliana	»	44 —
125.	Albo Teresa	»	43,36
126.	Ferrero Gallias Rosa	»	43,22
127.	Castello Giovanna	»	42,57
128.	Grigioni Adelia	»	42,47
129.	Genovesio Giuseppina	»	42,33
130.	La Spina Maria Grazia	punti	42,26
131.	Lazzarino Domenica	»	42 —
132.	Mucci Antonietta	»	41,88
133.	Dezzuto Palmina	»	41,87
134.	Cattani Burzi Pasquina	»	41,75
135.	Bigliardi Lina	»	41,27
136.	Lisi Maria Mafalda	»	41,11
137.	Bosco Rosa	»	41,06
138.	De Dominicis Maria Teresa	»	41,03
139.	Gastaldi Maddalena	»	41,02
140.	Guidoni Elda	»	40,17
141.	Viale Maria Maddalena	»	40,10
142.	Vacca Maria Anna	»	39,92
143.	Pichetto Adelina	»	39,64
144.	Boffa Fernanda, nata il 1° febbraio 1927	»	39 —
145.	Leone Maria, nata il 26 luglio 1931	»	39 —
146.	Bianchi Nanda Maria	»	38,18
147.	Vacchino Ines	»	38,03
148.	Canavesi Solea	»	38 —
149.	Bedini Jolanda	»	37,62
150.	Devalle Maria Rosa	»	37,20
151.	Galliano Maria Assunta	»	36,71
152.	Vaulato Giovanna	»	36,57
153.	Almonte Maria	»	36 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 19 giugno 1956

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 2001 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino;

Viste le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta indicata a fianco di ciascuna di esse:

1) Torrione Anna: Torino (6ª condotta);
2) Gelmi Luigia: Torino (10ª condotta);
3) Nebiolo Aurelia: Torino (8ª condotta);
4) Graneris Adriana: Alpignano-Caselette;
5) Musso Enrichetta: San Francesco al Campo;
6) Marengo Caterina: Brandizzo;
7) Galifi Margherita: Roreto Chisone;
8) Milono Evelina: Piossasco-Bruino;
9) Bruno Cristina: Verrua Savoia;
10) Bencara-Ronco Laura: Caravino-Cossano Canavese;
11) Debernardi Venon Francesca: Virle Piemonte-Osasio;
12) Martini Maria: Fenestrelle-Usseaux.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 19 giugno 1956

Il prefetto: GARGIULO

(3238)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.